



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. n. 4257/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per gli invalidi civili al cento per cento anche se non titolari di indennità di accompagnamento".**  
(Reg. Gen. n. 271)

Ad iniziativa del Consigliere Stefano Buono.

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto alla:

**II Commissione consiliare per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 30 MAG. 2007

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

---

VIII LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**“ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI PROPRIETA’ PER GLI INVALIDI CIVILI AL CENTO PER CENTO ANCHE SE NON TITOLARI DI INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO”.**

*Ad iniziativa del Consigliere Stefano Buono*

**Reg. Gen. n. 271**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Relazione**

**In base all'art. 8 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni, ed integrazioni, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà:**


- 1) I non vedenti e sordomuti;**
- 2) Persone disabili con handicap psichico o mentali titolari dell'indennità di accompagnamento;**
- 3) Persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;**
- 4) Persone disabili con impedito o ridotte capacità motorie, ma con limitazione alla capacità di deambulazione, non grave.**

**Obiettivo della proposta di legge regionale è quello di estendere il beneficio della esenzione di cui godono tali categorie, a tutte le persone disabili al 100% , anche se non titolari di indennità di accompagnamento.**

**L'esenzione potrà essere richiesta dal disabile o dalla persona cui il disabile è fiscalmente a carico solo per i veicoli di potenza non superiore ai 70 Kw.**

**Scopo della proposta di legge è dunque quello fornire un aiuto economico agli invalidi gravi e alle famiglie cui sono fiscalmente a carico, che versano spesso in situazioni economicamente disagiate, aggiungendo alle altre agevolazioni di cui già godono (pensione, esenzione ticket) quella dell'esenzione dal pagamento del bollo auto.**

**La proposta, tesa a garantire ai disabili della Regione Campania condizioni delle quali già beneficiano i disabili di altre Regioni, nasce dalla consapevolezza che le famiglie con disabili a carico non dovrebbero essere lasciate sole ma sostenute economicamente e con appropriate iniziative legislative volte alla creazione di strumenti concreti di aiuto e sostegno.**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **SOMMARIO**

**Articolo 1 – Esenzione dell'obbligo tributario**

**Articolo 2 – Trasferimento dell'esenzione**

**Articolo 3 – Modifica delle condizioni di accesso all'esenzione**

**Articolo 4 – Sanzione amministrativa**

**Articolo 5 – Termini per presentazione della domanda**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 1**

### **Esenzione e sospensione dell'obbligo tributario**

**1 . E' esente dal pagamento della tassa automobilistica regionale di possesso il disabile, con invalidità civile pari al cento per cento, anche se non titolare di indennità di accompagnamento, ovvero la persona di cui il disabile è fiscalmente a carico, che risulta proprietaria, in base al pubblico registro automobilistico – PRA - di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 - Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche - e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ad un solo veicolo di potenza non superiore ai 70 kw.**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

### **Trasferimento dell'esenzione**

**1. L'esenzione riconosciuta ai sensi dell'articolo 1 è trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulta fiscalmente a carico, esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico - PRA - ovvero presso detto registro è stata presentata la formalità per la trascrizione dell'atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero è annotata la perdita di possesso per causa di terzi. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso sono trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell'ultimo provvedimento di esenzione.**



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3**

#### **Modifica delle condizioni di accesso all'esenzione**

**1. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi degli articoli 1 e 2, sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 4**

### **Sanzione amministrativa**

**1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 3 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 5**

### **Termini per presentazione della domanda**

**1. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, sono inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture tributarie regionali competenti.**